



Prot. n. AOO/ 005/286 del 04/04/2020

PROTOCOLLO USCITA

URGENTE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Alle Associazioni di categoria delle strutture private sanitarie e sociosanitarie

Ai Direttori generali

e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori Amministrativi

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Direttori dell'Area Socio Sanitaria

Ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

**Ai Dirigenti delle Aree e delle strutture di staff
delle Aziende Sanitarie Locali**

All'ANCI Puglia

e, per il suo tramite

Agli Ambiti territoriali

e, per conoscenza

Al Direttore Aress Puglia

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute

Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia

Al Responsabile della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale"

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DELL'UTENZA IN CARICO AI CENTRI DIURNI



Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni in legge n. 13 del 5 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone tutta una serie di misure per l'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 9 marzo 2020 che dispone:

- all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*
- all'art.2 (Disposizioni finali) *"1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 11 marzo 2020;

Vista la disposizione regionale prot.AOO183_4024 del 11/03/2020 nella quale *"Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana, disabile e psichiatrica, è disposta, a far data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali per soggetti anziani, disabili, minori, psichiatrici (centri diurni e polivalenti) su tutto il territorio regionale"*;

Vista la disposizione regionale prot.AOO183_4151 del 12/03/2020 nella quale *"A far data dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, è prevista la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali per soggetti psichiatrici (centri diurni) su tutto il territorio regionale, favorendo percorsi di domiciliarità per i casi gravi"*.

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* con particolare riferimento agli artt. 47 e 48:

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale,

nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e



socio-sanitario per persone con disabilita', l'attivit  dei medesimi e' sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attivita' dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime."

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attivita' socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorit  individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalita' di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare

riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'.



3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità'.

Visto il DPCM 22 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*

Visto il Decreto Legge 25 marzo n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Tenuto conto della numerose richieste presentate da gestori di Centri diurni sociosanitari circa l'applicazione degli artt. 47 e 48 del DL n. 18/2020, in considerazione della circostanza che alcuni di loro hanno continuato ad erogare prestazioni a distanza in favore di pazienti già in carico al Centro alla data di sospensione delle attività, che pertanto trovasi nella impossibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga;

Tenuto conto che la sospensione delle attività dei Centri diurni a seguito della situazione emergenziale rischia di mettere in discussione la stabilità di tali imprese con probabili ripercussioni in termini di mantenimento del personale preposto all'erogazione delle attività sociosanitarie, con risvolti sul mantenimento dei livelli assistenziali di assistenza al termine del periodo emergenziale;

Ritenuto necessario, pertanto, dare applicazione agli artt. 47 e 48 del DL n. 18/2020

SI DISPONE

1. A far data dal 4 aprile 2020 e fino a diversa disposizione regionale, di rimodulare le attività dei Centri diurni sociosanitari e socioassistenziali per anziani e disabili, mediante erogazione di *prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza* ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, agli utenti già in carico alla data di sospensione delle attività;
2. Le prestazioni rese in forma domiciliare sono possibili soltanto se l'operatore che eroga la prestazione e l'assistito sono dotati di DPI (Mascherina chirurgica, Camice/grembiule monouso, Guanti spessi, calzari);
3. I Centri diurni sociosanitari e socioassistenziali per anziani e disabili presentano all'Amministrazione pubblica (ASL e/o Comune) un progetto assistenziale rimodulato per ciascun utente con relativa rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese;



4. Le prestazioni riconvertite, in accordo tra le Parti, saranno retribuite agli Enti Gestori con quota parte, pari al 75%, dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio prima dell'emergenza coronavirus e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio;
5. Sarà, inoltre, corrisposta un'ulteriore quota, pari al 25% dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio prima dell'emergenza coronavirus, al netto delle spese sostenute per il vitto, per l'effettivo mantenimento in efficienza dei predetti Centri diurni, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività e previa rendicontazione e verifica da parte della ASL/Comune del mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dalle norme regionali vigenti;
6. Le prestazioni alternative rese nel periodo 13 marzo – 3 aprile, saranno retribuite, previa effettiva e verificabile rendicontazione dei singoli casi seguiti in modalità da remoto e con le stesse modalità sopra indicate;
7. Sono autorizzate, nei limiti dei tetti di spesa assegnati alle strutture, le temporanee modifiche agli Accordi contrattuali/Convenzioni/Patti vigenti con i singoli Enti gestori in merito all'articolazione del servizio, durata, retribuzione e modalità di rendicontazione.

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

Firmato digitalmente da: Vito Montanaro
Organizzazione: REGIONE PUGLIA /80017210727
Data: 04/04/2020 13:25:44

Il Presidente della Giunta regionale
Michele Emiliano



**EMILIANO
MICHELE
04.04.2020
11:33:11 UTC**